

Codice A1814B

D.D. 14 maggio 2026, n. 911

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 1155 ter - Fiume Bormida di Spigno - Richiesta autorizzazione idraulica per lavori di ripristino e completamento opere di difesa spondale in destra idrografica del fiume Bormida in corrispondenza dell'abitato (via Carlo Alberto) del Comune di Ponti (AL). Richiedente: Comune di Ponti (AL).



ATTO DD 911/A1814B/2026

DEL 14/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. 1155 ter – Fiume Bormida di Spigno - Richiesta autorizzazione idraulica per lavori di ripristino e completamento opere di difesa spondale in destra idrografica del fiume Bormida in corrispondenza dell’abitato (via Carlo Alberto) del Comune di Ponti (AL).
Richiedente: Comune di Ponti (AL).

Il Comune di Ponti, con sede in Piazza XX Settembre, 1 – 15010 Ponti (AL), con nota acquisita agli atti di questo Settore al prot.n. 20205 del 29.04.2026, ha presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione idraulica per lavori di ripristino e completamento delle opere di difesa spondale in destra idrografica del fiume Bormida in corrispondenza dell’abitato (via Carlo Alberto) del Comune di Ponti (AL), intervento finanziato con contributo della Regione Piemonte di cui alla D.D. 2722 del 19.12.2025 - Codice Intervento LS_28_006_217184.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali, sottoscritti con firma digitale dal tecnico progettista ing. Italo Bruno, dello studio associato STUDIO NOVI con sede in Novi Ligure (AL), iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria al n. A-602, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi.

Il Comune di Ponti ha approvato il progetto dei lavori con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 23.04.2026.

Esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, l’istanza è stata ritenuta ammissibile e procedibile e, con nota prot. n. 21875 del 11.05.2025, è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 15 della L.R. 14/2014.

L’intervento in progetto è finalizzato al ripristino ed al completamento dell’intervento di realizzazione di difesa spondale in destra idrografica del fiume Bormida di Spigno: un progresso

intervento di sistemazione spondale era in corso di realizzazione in forza di autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 726 del 06.04.2025 quando, a seguito della piena conseguente all'evento pluviometrico del 21 e 22 Settembre 2025, le opere in corso di realizzazione sono state dissestate. A seguito di sopralluogo esperito in data 25.09.2025 è stata accertata la compromissione delle opere in corso di realizzazione con asportazione anche del materiale ed è stato quantificato, ai sensi della L.R. 38/1978, il fabbisogno per portare a compimento l'intervento, fabbisogno poi riconosciuto all'Amministrazione comunale con la sopra menzionata D.D. 2722 del 19.12.2025 - Codice Intervento LS_28_006_217184.

Con rimando di maggiore dettaglio agli elaborati progettuali allegati all'istanza, le opere prevedono la realizzazione di circa 20 ml di scogliera in massi di cava ciclopici intasati a cls in secondo ordine e la plateazione di raccordo tra la difesa di primo e secondo ordine oltrechè un puntuale consolidamento delle terre armate esistenti.

Poiché gli interventi previsti in progetto interessano il corso d'acqua pubblico Torrente Bormida di Spigno iscritto al n. 127 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

A seguito dell'esame della documentazione progettuale, si ritiene gli interventi possano essere ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico delle acque del torrente Bormida di Spigno, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate e delle condizioni stabilite nella parte dispositiva del presente provvedimento:

1. la difesa spondale dovrà essere perfettamente addossata alla sponda in modo da non determinare alcun restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
2. le estremità della difesa dovranno essere risvoltate ed idoneamente ammorsate e raccordate alle sponde naturali onde evitarne l'aggiramento e lo scalzamento;
3. la difesa spondale dovrà essere correttamente raccordata alla difesa spondale esistente e resa con essa solidale;
4. la plateazione in previsione di realizzazione tra gli ordini di difesa spondale dovrà essere perfettamente raccordata coerentemente con le quote esistenti in modo da non alterarle e dovrà essere eseguita in modo da garantire la sua piena efficacia rispetto alla forza erosiva della corrente;
5. i massi utilizzati per la difesa spondale e per la realizzazione della plateazione di raccordo dovranno essere di adeguata pezzatura e forma, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinarsi del corso d'acqua, in particolare la Direzione Lavori dovrà verificare, prima della messa in opera, l'idoneità dimensionale nonché le caratteristiche tecniche e la tipologia dei massi in modo da garantire l'efficienza delle opere ed il corretto inserimento ambientale;
6. non dovrà essere variato l'assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia d'esondazione del torrente;
7. la Direzione Lavori, prima della messa in opera, dovrà verificare l'efficacia delle quote progettuali nonché l'adeguatezza dimensionale, le caratteristiche tecniche e la tipologia del materiale impiegato al fine di garantire l'efficienza delle opere;
8. ad ultimazione lavori dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario dei luoghi.

Considerato che le opere di difesa previste in progetto assolvono unicamente alle finalità di protezione della sponda da erosioni, ai sensi dell'art. 26 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R, non dovrà essere corrisposto alcun canone e non occorrerà formalizzare un atto di concessione, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2024, n. 8-8111 “Disciplina del sistema dei controlli interni e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell’ambito dell’attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361”, constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- l'art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- la D.G.R. n. 79-10137 del 21.07.2003 "Analisi delle problematiche connesse all'esercizio delle funzioni di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904 a supporto della definizione di criteri e modalità operative" come modificata dalla D.G.R. n. 16-2002 del 15.12.2025;
- l'art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- le Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- la legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- il regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Ponti (AL), ad eseguire I lavori di ripristino e completamento delle opere di difesa spondale in destra idrografica del fiume Bormida di Spigno in corrispondenza dell’abitato (via Carlo Alberto) del Comune di Ponti (AL), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all’istanza, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. l’intervento deve essere realizzato in conformità al progetto allegato all’istanza, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate in premessa e qui integralmente richiamate, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde, l’alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

3. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o di piene del corso d'acqua;
4. ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo, dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi, ricostituendo le condizioni di naturalità del corso d'acqua, e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
5. è vietata l'asportazione di materiale litoide dall'alveo del Fiume Bormida di Spigno; il materiale litoide sciolto proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o delle erosioni localizzate lungo le sponde o conferito in impianti di smaltimento autorizzati, mentre l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09.02.2015;
6. le opere in progetto dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A., Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
8. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
9. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
11. il Comune di Ponti, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, a mezzo posta certificata, all'indirizzo tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it e con un congruo preavviso, le date di inizio e di

ultimazione dei lavori, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il Comune dovrà inoltre inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni ricevute, corredata da documentazione fotografica raffigurante le opere realizzate;

12. la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;

13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

15. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni morfologiche del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono allo scrivente Settore, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

17. il Comune di Ponti, dovrà ottenere prima dell'inizio dei lavori, ogni eventuale ulteriore autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26, comma 2 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

FUNZIONARIO ESTENSORE
Matteo GALLO

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

